



CODICE ETICO

(approvato dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche il 13 dicembre 2006)

PREAMBOLO

La Facoltà di Scienze Politiche formula un Codice etico, ovvero un Codice di comportamento, nell'intento di affermare il suo impegno istituzionale nella difesa della libertà e dignità delle persone che in essa e per essa operano, vale a dire del personale docente e del personale amministrativo e tecnico-amministrativo, in seguito denominati Membri della Facoltà. Allo stesso tempo, la Facoltà di Scienze Politiche e i suoi Membri con il presente Codice assumono l'impegno ad assicurare un comportamento responsabile nei confronti di coloro verso i quali rivolgono le loro funzioni, vale a dire gli studenti, le altre istituzioni con le quali essa interagisce, le organizzazioni e i gruppi sociali extra-universitari che ad essi si rapportano, in seguito denominati Utenti.

La Facoltà di Scienze Politiche bandisce ogni pregiudizio e discriminazione e s'impegna a vigilare affinché nessuno dei suoi Membri metta in atto comportamenti che risultino o possano essere interpretati come lesivi della dignità individuale, dei diritti individuali, dell'integrità professionale, e di vilipendio nei confronti di altre istituzioni o organizzazioni, o in generale nei confronti della sua Utente. I principi generali enunciati in questo Codice non sostituiscono, non si aggiungono, né intendono supplire le disposizioni di legge valide nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, ma forniscono criteri di condotta ai quali i Membri della Facoltà intendono ispirarsi.

Per ciò che concerne le eventuali sanzioni nei confronti delle parti che si rendessero responsabili di violazioni al presente Codice, il Consiglio di Facoltà rinvia all'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e alla normativa di Ateneo.

ARTICOLO 1

L'insegnamento e la didattica

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste promuove la ricerca e l'insegnamento liberi, senza finalità confessionali, politiche o ideologiche e nel rispetto delle identità molteplici. La Facoltà di Scienze Politiche s'impegna a creare un ambiente nel quale trovino dimora gli ideali di libertà e di autonomia individuale. Inoltre, essa vuole difendere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca, incoraggiando le professionalità al suo interno e stimolando la più ampia esplorazione intellettuale e il perseguimento della conoscenza. A tal fine, i Membri della Facoltà di Scienze Politiche di Trieste s'impegnano a vigilare affinché nel loro reclutamento e nel loro progresso di carriera non vengano fatti valere privilegi di qualsiasi sorta o legami familiari e personali.

ARTICOLO 2

La conoscenza e la ricerca scientifica

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste difende la libertà di ricerca dei suoi docenti, facilitandone le iniziative e cooperando con le strutture scientifiche di loro appartenenza. La Facoltà di Scienze



Politiche di Trieste, in quanto istituzione che organizza la didattica e sorveglia sulla sua qualità, riconosce allo stesso tempo che il corpo docente è impegnato con uguali energie nella ricerca scientifica e nell'avanzamento della conoscenza. La qualità della didattica e la sua eccellenza dipendono dall'avanzamento della ricerca scientifica e della conoscenza e, pertanto, la Facoltà di Scienze Politiche di Trieste riconosce, valorizza e intende facilitare lo sforzo che il suo corpo docente profonde in tali direzioni.

ARTICOLO 3

Doveri del corpo docente

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste e la componente docente tra i suoi Membri s'impegnano, nel rispetto dei limiti posti dal calendario accademico,

- a svolgere coscientemente il loro compito didattico;
- a fornire sostegno continuo e puntuale agli studenti, anche fuori dell'orario delle lezioni;
- a condividere con le strutture amministrative, con la Giunta di Facoltà e con la Presidenza della Facoltà il carico gestionale e organizzativo della stessa, nei limiti delle proprie competenze e capacità;
- ad attenersi alle decisioni di carattere organizzativo della didattica, senza avanzare richieste di favori o di riconoscimenti individuali, che rechino disagio ad altri Membri o all'Utenza della Facoltà.
- a dare pubblicazione delle date d'appello d'esame entro 15 giorni dall'inizio della sessione d'esame secondo calendario didattico in modo da aiutare gli studenti a calendarizzare l'attività di studio.

I docenti della Facoltà sono dunque tenuti a collaborare affinché le decisioni di carattere organizzativo prese dagli organi di facoltà, incluso lo stesso Consiglio, siano poste in essere e raggiungano i loro obiettivi.

ARTICOLO 4

Doveri del corpo amministrativo

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste e la componente del personale amministrativo e tecnico-amministrativo tra i suoi Membri s'impegnano, nel rispetto dei limiti posti dal loro contratto di lavoro,

- a svolgere coscientemente il loro compito amministrativo e tecnico-amministrativo;
- a fornire sostegno continuo e puntuale all'utenza della Facoltà, nei limiti del loro orario di lavoro e in rapporto alle loro competenze professionali;
- a condividere con il corpo docente, con la Giunta di Facoltà e con la Presidenza della Facoltà il carico gestionale e organizzativo della stessa, nei limiti delle proprie competenze e capacità e nel rispetto degli impegni contrattuali;
- a non favorire nell'organizzazione della didattica richieste di favori o riconoscimenti individuali che rechino disagio ad altri Membri o all'Utenza della Facoltà.

Il personale amministrativo e tecnico-amministrativo della Facoltà è dunque tenuto a collaborare affinché le decisioni di carattere organizzativo prese dagli organi di facoltà, incluso lo stesso Consiglio, siano poste in essere e raggiungano i loro obiettivi.



ARTICOLO 5

Violenze e discriminazioni

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste bandisce e condanna qualsiasi forma di violenza o discriminazione a sfondo politico, ideologico, confessionale, razziale e sessuale, o qualsiasi condotta che possa risultare lesiva delle identità politiche, confessionali, razziali e sessuali, secondo le prescrizioni della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 6

Abusi di potere o di posizione

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste bandisce e condanna qualsiasi abuso di potere o di posizione. Sono considerati fattispecie di tali abusi tutte le azioni mediante le quali Membri della Facoltà si servano del loro potere e della loro posizione per recare danno materiale o morale alla Utenza o ad altri Membri. I Membri della Facoltà abusano di potere o di posizione, nei loro rapporti e nelle loro relazioni con l'Utenza:

- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per ottenere prestazioni e condotte, qualunque esse siano, diverse da quelle finalizzate all'insegnamento e alla ricerca;
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per ottenere prestazioni e condotte finalizzate all'insegnamento e alla ricerca, ma mediante pressioni, minacce o ricatti, e comunque in presenza di un rifiuto;
- ricevendo o scambiando favori personali;
- ricevendo o scambiando prestazioni sessuali;
- ricevendo o scambiando denaro per prestazioni che invece rientrano nelle loro funzioni istituzionali;
- favorendo persone ad essi legate da relazione di parentela o di amicizia, oppure avvantaggiando parti ad essi legati da interessi extra accademici;
- utilizzando le strutture, le attrezzature e gli spazi della Facoltà per usi impropri o personali, oppure per esercitare attività estranee alle loro funzioni accademiche;
- consentendo l'accesso alle strutture e agli spazi della Facoltà, nonché l'impiego delle sue attrezzature, da parte di persone estranee ad essa, ad eccezione del personale di altra struttura Universitaria e accademica, a meno che non ve ne sia motivata ragione;
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per mettere in atto le condotte discriminatorie censurate dal precedente art. 5 del presente Codice, anche quando tali discriminazioni si riferiscano a persone, confessioni, istituzioni o organizzazioni che non si pongono in relazione diretta con i Membri della Facoltà;
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per diffondere propaganda politica e/o sindacale, per fare opera di proselitismo religioso, per fomentare l'odio razziale e da discriminazione etnico-nazionale e sessuale, per incitare alla violenza contro persone e cose, siano o meno queste persone Membri e Utenza della Facoltà e queste cose patrimonio della Facoltà.



ARTICOLO 7

Consigliere di fiducia

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste istituisce il Consigliere di Fiducia, con elezione diretta da parte dei membri del Consiglio di Facoltà su proposta della Giunta di Facoltà integrata dai Rappresentanti degli Studenti. Il Consigliere di Fiducia resta in carica per tre anni e non può essere rieletto se non intercorra almeno un triennio dalla data della cessazione del suo ultimo incarico. Il Consigliere di fiducia può, fattane motivata richiesta al Consiglio di Facoltà e ottenutone l'assenso, istituire Commissioni d'inchiesta ad hoc, indicandone i componenti e fissando i limiti temporali della sua azione, che s'incarichino di affrontare casi di infrazione al presente regolamento. Terminata la sua istruttoria, la Commissione si scioglie e il Consigliere di fiducia riporta al Consiglio di Facoltà le sue conclusioni.

ARTICOLO 8

Azione del Consigliere di fiducia

Spetta al Consigliere di Fiducia raccogliere e vagliare le doglianze dei suoi Membri e della Utenza in merito a violazioni dei principi generali e di condotta indicati agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Codice. In tali casi, il Consigliere di Fiducia segue la seguente procedura:

- informa la parte responsabile della doglianza raccolta a suo carico;
- informa la Presidenza della doglianza in oggetto;
- promuove la soluzione del caso, favorendo l'incontro tra le parti in causa e la ricomposizione tra di esse;
- qualora non vi fosse ricomposizione, informa il Consiglio di Facoltà, richiedendo se opportuno l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, in base alle disposizioni del precedente art. 7 di questo Codice;

qualora sia stata istituita una Commissione d'inchiesta, al termine fissato dell'incarico di questa stessa, il Consigliere di fiducia riporta al Consiglio di Facoltà le sue conclusioni.

ARTICOLO 9

Azione del Consiglio di Facoltà

Qualora a seguito della procedura descritta all'art. 8 del presente Codice il Consiglio di Facoltà sia chiamato a valutare una sua violazione, così come essa risulta riportata dal Consigliere di fiducia, il Consiglio è tenuto a pronunciarsi:

- approvando documenti di censura a carico della parte responsabile di violazione del presente Codice;
- valutando l'opportunità di segnalare le violazioni al Garante di Ateneo e al Rettore, e sollecitando le misure disciplinari previste;
- rendendosi parte attiva, in eventuali procedimenti giudiziari in ambito civile e penale, nei confronti della parte responsabile di violazione.